



-----Allegato "A" al rep. n. 1.330/1.100-----

-----STATUTO-----

-----DELLA-----

-----"FONDAZIONE MANGIA SICURA ETS"-----

-----Titolo I-----

-----Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata-----

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile-----

1.1. E' costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE MANGIA SICURA ETS**" (d'ora innanzi, la "Fondazione").-----

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, CTS), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").-----

Articolo 2) Sede-----

2.1. La Fondazione ha sede in Santa Lucia di Piave (TV), in Via Angelo Padovan n. 2.-----

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.-----

Articolo 3) Scopo-----

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue esclusivamente, quali specifici scopi di pubblica utilità, scopi di utilità sociale nei settori e attività sotto indicati, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza in materia di allergie e intolleranze alimentari, di promuovere la sicurezza delle persone allergiche nei luoghi in cui gli alimenti vengono preparati e somministrati, di informare e formare gli operatori che preparano e somministrano alimenti sull'importanza di una corretta somministrazione ai fini della tutela delle persone allergiche e intolleranti e di migliorare la qualità della vita di chi convive con tali condizioni e delle relative famiglie.-----

Articolo 4) Oggetto e attività-----

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 (da cui le relative lettere sotto indicate) del CTS:-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----

Più concretamente, la Fondazione ha lo scopo di svolgere le seguenti attività:-

- a) corsi e percorsi formativi per ristoratori, addetti alla somministrazione di alimenti e altre figure professionali, su allergeni, etichettatura, prevenzione delle contaminazioni e gestione delle emergenze;-----
- b) informazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e agli esercizi della ristorazione sul rischio allergologico;-----
- c) campagne di sensibilizzazione, anche sui canali digitali e social, pubblicazioni, materiali ed eventi;-----
- d) ideazione, costruzione, aggiornamento e diffusione di una guida – anche digitale – che raccoglie gli esercizi qualificabili come "locali consapevoli", formati e aderenti al programma della Fondazione, per orientare le persone allergiche e intolleranti; la guida ha natura informativa e divulgativa e non costituisce certificazione o garanzia di sicurezza, nei termini di cui sotto;-----
- e) ricerca, raccolta e diffusione di dati, buone pratiche e linee di indirizzo, anche in collaborazione con enti pubblici, strutture sanitarie, università, scuole e altri enti del Terzo Settore.-----

In particolare, quanto al punto d), la Fondazione si prefigge la promozione di un "Programma" rivolto agli esercizi della ristorazione, a carattere volontario e che si fonda sulla formazione del personale e sulla sottoscrizione, da parte dell'esercente, di un protocollo d'intesa con cui questi si impegna a osservare gli standard e le buone pratiche indicati dalla Fondazione. L'adesione attesta unicamente la partecipazione dell'esercente alle attività formative e l'assunzione volontaria degli impegni previsti dal protocollo. La Fondazione non rilascia certificazioni ai sensi della normativa in materia di accreditamento e non offre alcuna garanzia in ordine all'assenza di allergeni o di contaminazioni negli alimenti somministrati dagli esercizi aderenti, che utilizzano esclusivamente diciture quali "locale informato" o "aderente al programma". La responsabilità per la gestione degli allergeni, per la sicurezza alimentare e per gli obblighi di legge, inclusi quelli in materia di autocontrollo (HACCP) e di informazione al consumatore, resta integralmente in capo all'esercente. La Fondazione rimane estranea ai rapporti tra l'esercente e la clientela e non risponde dei danni che possano derivare dalla somministrazione di alimenti. L'inclusione di un esercizio nel programma e nella guida dei "locali consapevoli" dipende esclusivamente dal possesso dei requisiti e dalla partecipazione alle attività di formazione; essa non è in alcun modo acquistabile né condizionata al versamento di contributi, sponsorizzazioni o altre utilità. L'elenco degli esercizi aderenti e le relative banche dati sono di proprietà esclusiva della Fondazione. Sono parimenti di proprietà esclusiva della Fondazione la denominazione "Mangia Sicura", il marchio, il logo e i contenuti della guida, in qualunque forma realizzati o diffusi. L'adesione è soggetta a verifica periodica e a rinnovo, ed è revocabile in caso di inadempimento. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento che disciplina i criteri di adesione, il contenuto del protocollo d'intesa, le modalità di formazione, verifica, rinnovo e revoca e i criteri di redazione e aggiornamento della guida. -----

Il regolamento di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo della denominazione, del marchio e del logo da parte degli esercizi aderenti al programma; il diritto di utilizzo decade automaticamente con la cessazione o la revoca dell'adesione.-----

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi

dell'art. 6, comma 1, CTS.-----

4.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, CTS.-----

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti-----

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.-----

5.2. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposito registro e sono coperti, ai sensi degli artt. 17 e 18 CTS, da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi.-----

Articolo 6) Durata-----

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.-----

-----Titolo II-----

-----Patrimonio ed entrate-----

Articolo 7) Patrimonio-----

7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila) e da tutti gli incrementi derivanti dalle "Entrate", non utilizzati nel finanziamento delle spese correnti, e accantonate a patrimonio e/o dai beni acquistati dall'Ente.-----

Articolo 8) Entrate-----

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:-----

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;-----

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;-----

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;-----

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;-----

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;-----

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;-----

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.-----

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti-----

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto pre-scritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.-----

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:-----

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;-----

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.-----

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti-----

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati ma diversi dai finanziamenti, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.-----

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati ma diversi dai finanziamenti, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 11) Salvaguardia del patrimonio-----

11.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.-----

11.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.-----

11.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.-----

Articolo 12) Divieto di distribuzione-----

12.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.-----

Articolo 13) Patrimoni destinati a uno specifico affare-----

13.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c..-----

-----Titolo III-----

-----Sistema di amministrazione-----

Articolo 14) Organi-----

- 14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):-----
- a) il Consiglio di Amministrazione;-----
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");-----
 - c) il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Segretario") e, se nominato, il Tesoriere del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Tesoriere");-----
 - d) l'Organo di Controllo;-----
 - e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);-----
 - f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);-----
 - g) il Comitato dei Partecipanti, se presente.-----
 - h) il Comitato Scientifico, se nominato.-----

-----Sezione I-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

Articolo 15) Competenze del Consiglio di Amministrazione-----

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.-----

15.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:-----

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;-----
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei rispettivi membri;-----
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri, nei limiti di legge;-----
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;-----
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge o Statuto, il Comitato dei Partecipanti e disporre la revoca dei rispettivi membri;-----
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- g) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto e decidere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;-----
- h) approvare il bilancio di esercizio;-----
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;-----
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;-----
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;-----
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.-----

L'organo amministrativo può pure nominare direttori nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.-----

15.3. Il Consiglio di Amministrazione opera e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

15.4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la nomina

di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri. Il medesimo Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare al Presidente il compimento di atti di ordinaria amministrazione individuati per categoria, con riferimento alla natura dell'atto o dell'operazione, al suo valore o ad altri criteri generali.---

Articolo 16) Composizione del Consiglio di Amministrazione-----

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.-----

16.2. Detti membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:-----

a) uno in memoria dei Fondatori: designato dai Fondatori, finché in vita;-----

b) gli altri: scelti con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nell'ultimo trimestre antecedente alla scadenza del mandato, tra persone ritenute idonee alla carica per probità, esperienza e disponibilità al civico servizio, tenuto anche conto di rappresentanze di Enti e privati che abbiano contribuito o che contribuiscono con sostegni finanziari o con azioni di sviluppo alle attività della Fondazione.-----

In caso di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entro i successivi quaranta giorni dovrà essere convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello impedito o defunto, tenuto conto dei criteri di nomina prefissati in questo articolo.-----

16.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

Articolo 17) Gratuità dell'Incarico-----

17.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

Articolo 18) Durata del Consiglio di Amministrazione-----

18.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con la riunione dello stesso Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di durata della carica.-----

18.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.-----

18.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua sostituzione, con gli stessi criteri di cui all'art. 16. Il Consigliere nominato a quinquennio iniziato dura in carica fino al compimento del quinquennio medesimo.-----

18.4. I Consiglieri sono rieleggibili.-----

Articolo 19) Convocazione del Consiglio di Amministrazione-----

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.-----

19.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica, anche ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri

dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----

19.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, sebbene non presenti, tutti i membri dell'Organo di Controllo siano stati informati della riunione e abbiano dichiarato di non opporsi alla riunione del Consiglio di Amministrazione non convocata.-----

Articolo 20) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-----

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato in seguito, è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.-----

20.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.-----

20.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte:-----

i) in generale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti;-----

ii) con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, per le deliberazioni aventi ad oggetto il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Salvo altri, in ogni caso si intende atto di straordinaria amministrazione l'atto o l'operazione che comporta un impegno patrimoniale (finanziario o di altro bene patrimoniale) di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), eventuali oneri fiscali compresi;-
iii) con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica, per le deliberazioni aventi a oggetto le modifiche dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione.-----

20.4. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

20.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.-----

20.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.--

20.7. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.-----

20.8. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 21) Responsabilità dei Consiglieri-----

21.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.-----

Articolo 22) Comitato Esecutivo-----

22.1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.-----

22.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2381 cod. civ. e i riferimenti contenuti nel comma 4 devono intendersi fatti alle analoghe operazioni da parte della Fondazione ai sensi della Normativa Applicabile.-----

22.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.-----

Sezione II-----

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere-----

Articolo 23) Presidente e Vice Presidente-----

23.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:-----

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;-----

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;-----

c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;-----

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;-----

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;-----

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.-----

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.-----

23.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa delibera del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.-----

23.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

Articolo 24) Segretario e Tesoriere-----

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività ese-

cutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.-----

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.-----

24.3. Il Segretario cura la tenuta dei libri e delle scritture previsti dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile.-----

24.4. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione, tiene i libri e le scritture contabili, predispone lo schema di bilancio, provvede alla gestione della cassa, eseguendo i mandati di pagamento disposti dal Consiglio, curando la riscossione dei contributi e delle somme di spettanza della Fondazione.-----

24.5. A tal fine, al Tesoriere – anche in deroga a quanto altrove previsto nel presente Statuto – è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi e versamenti, girare assegni per l'incasso e compiere ogni operazione inerente alle mansioni affidategli. Salvo diversa delibera del Consiglio, opera con firma libera e disgiunta da quella del Presidente, entro gli eventuali limiti di importo stabiliti dal Consiglio.-----

24.6. Laddove non venga designato a Tesoriere un soggetto diverso, le funzioni si intendono svolte dal Segretario.-----

-----Sezione III-----

-----Organo di Controllo e Revisore Legale-----

Articolo 25) Composizione dell'Organo di Controllo-----

25.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.-----

25.2. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.-----

25.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale, i componenti devono essere nominati tra soggetti appartenenti a una qualsiasi delle seguenti categorie:-----

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:-----
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:-----
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

25.4. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da soggetti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

Articolo 26) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo-----

26.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio i soggetti di cui all'art. 2396-septies cod. civ..-----

Articolo 27) Durata in carica dell'Organo di Controllo-----

27.1. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.-----

27.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.-----

Articolo 28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo-----

28.1. L'Organo di Controllo:-----

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;-----

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;-----

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;-----

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;-----

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;-----

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;-----

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

28.2. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico.-----

28.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.-----

28.4. La convocazione è effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.-----

28.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.-----

28.6. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.-----

28.7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.-----

28.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

28.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.-----

28.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-
28.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle stesse condizioni previste dal presente Statuto per la analoga modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.-----

Articolo 29) Compenso dell'Organo di Controllo-----

29.1. A favore dei membri dell'Organo di Controllo può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'ammontare del compenso, se previsto, deve essere stabilito all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico, ancorché corrisposto per annualità o con altre modalità periodiche.-----

Articolo 30) Esercizio della funzione di revisione legale-----

30.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

Articolo 31) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale-----

31.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.-----

-----Sezione IV-----

-----Comitato Scientifico-----

Articolo 32) Comitato Scientifico-----

32.1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, organo tecnico-consultivo della Fondazione, composto da almeno tre membri esperti di riconosciuta competenza in materia di allergie e intolleranze alimentari, sicurezza alimentare e discipline affini, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne designa il Presidente. La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, salvo deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di particolari requisiti scientifici.-----

32.2. Ove istituito, il Comitato Scientifico fornisce pareri e supporto al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, valida sotto il profilo tecnico-scientifico gli standard e i protocolli del programma "locali consapevoli", i contenuti delle attività di formazione e i criteri di redazione e aggiornamento della guida. È consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva della Fondazione.-----

32.3. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili; essi sottoscrivono un regolamento deontologico approvato dal Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita, fermo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-----

-----Sezione V-----

-----Comitato dei Partecipanti-----

Articolo 33) Partecipanti e Sostenitori-----

33.1. Sono "Partecipanti" le persone fisiche e gli enti che, condividendo lo scopo, contribuiscono stabilmente o consistentemente al patrimonio o all'attività della Fondazione con apporti in denaro, beni o servizi secondo i criteri stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il riconoscimento di detta qualifica, al ricorrere dei presupposti, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.-----

33.2. I Partecipanti possono riunirsi in un "Comitato dei Partecipanti" con

funzioni meramente consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione; tali funzioni non incidono sulle prerogative degli organi della Fondazione.

33.3. Sono "Sostenitori" coloro che effettuano erogazioni a favore della Fondazione senza assumere la qualità di Partecipante. La qualità di Partecipante o di Sostenitore non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

-----Titolo IV-----

-----Bilanci, libri e scritture-----

Articolo 34) Esercizi-----

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 35) Bilancio di esercizio-----

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Bilancio sociale-----

36.1. Per ogni esercizio è predisposto, ove ricorreranno i presupposti, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 37) Scritture Contabili-----

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38) Libri della Fondazione-----

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove costituito;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Comitato scientifico, ove costituiti, sono tenuti rispettivamente a cura del Comitato Esecutivo e del Comitato scientifico, e possono essere esaminati da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

-----Titolo V-----

-----Estinzione e scioglimento-----

Articolo 39) Devoluzione del patrimonio-----

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Ammi-

nistrazione.-----
F.to Amanda Gina Padovan-----
F.to Fabio Padovan-----
F.to Scopel Sandra-----
F.to Filippo Bernardi-----
F.to Silvia Segato-----
F.to Paola Baracchi-----
F.to Salvatore Pepe (L.S.)-----